



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39

OGGETTO :DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tre**, del mese di **Aprile**, alle ore **10:20**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X	
GALLI REMO	VICE SINDACO	X	
GALLI ROMINA	ASSESSORE		X
GALLI ALESSIA	ASSESSORE		X
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	
Totale		3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 171 del 14 novembre, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare il nuovo Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato.

DATO ATTO che a seguito dell'avvio del periodo di pre-esercizio, mediante l'attivazione del rilevamento elettronico dell'accesso alla Z.T.L., sono pervenute, da parte di alcune categorie, delle richieste di modifica del Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta all'interno della Z.T.L., ed a seguito delle valutazioni, si ritiene di apportare alcune modifiche al Disciplinare stesso ed in particolare:

- all'art. 1, dopo "Codice della Strada", viene sostituita la dicitura "sono disciplinati" con la dicitura "è regolamentata";
- all'art. 7 comma A, dopo secondo punto, inserire la seguente dicitura "pasticceria e pane fresco, dalle ore 03:00 alle ore 12.30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; fioristi dalle ore 10.00 alle ore 18.00" e aggiungere nuovo punto con la seguente dicitura: "prodotti di lavanderia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 - Sabato, Domenica e Festivi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1)";
- all'art. 7 comma A, al terzo punto viene sostituita la parola "venerdì" con la parola "sabato" e la dicitura "09.45" con la dicitura "10.00";
- all'art. 7 comma K, viene eliminata la dicitura "e, comunque, per un periodo non superiore all'anno", e sostituita con la dicitura "(tempo determinato) e, per i contratti a tempo indeterminato, la scadenza sarà annuale. Se il contratto di lavoro, durante l'anno, viene prorogato senza interruzione del rapporto di lavoro, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi aggiuntivi";
- all'art. 7 comma K, viene eliminata la dicitura "Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza" e sostituita con la dicitura "L'istanza per il rilascio del permesso di transito, dovrà essere presentata dal gestore - titolare della struttura ricettiva o del pubblico esercizio";
- all'art. 7 comma K, nel capitolo "Validità", viene sostituita la parola "della" con la dicitura "di ogni";
- all'art. 7 comma L, nel capitolo indicato al punto 2, viene eliminata la dicitura "copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto" e sostituita con la seguente dicitura "documentazione comprovante numero stanze e/o appartamenti (Posti letto);
- all'art. 7 comma L, nel capitolo indicato al punto 4, viene eliminata la dicitura "per affittacamere o affitta appartamenti";
- all'art. 7 comma M, alla fine del capitolo "Validità", viene inserita la dicitura "annuale pari a € 150,00";
- all'art. 7 comma N, nel primo capitolo, viene eliminata la dicitura "di giornate di accesso" e sostituita con la dicitura "di accessi annuali"; viene eliminata la dicitura "seguinte quantità" e sostituita con la dicitura "seguinti modalità";
- all'art. 7 comma N, vengono eliminati i capitoli indicati al punto 1 con la seguente dicitura "cento (100) accessi gratuiti a ditte artigiane, fino a cinque (5) dipendenti (compreso il titolare), regolarmente assunti, (i transiti si intendono cumulativi di tutti i mezzi di lavoro, intestati alla ditta artigiana). Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. (Eventuali aumenti o diminuzione dell'autorizzazione – accessi gratuiti, sarà valutata dall'Amministrazione Comunale)" e "trecento (300) accessi gratuiti, a ditte artigiane, con oltre cinque (5) dipendenti, (compreso il titolare) regolarmente assunti (i transiti si intendono cumulativi di tutti i mezzi intestati alla ditta artigiana) e sostituiti con la seguente dicitura "centocinquanta (150) accessi gratuiti per ogni veicolo intestato alla ditta artigiana (massimo 15 veicoli intestati alla ditta artigiana). I veicoli che superano la soglia di centocinquanta (150) accessi, potranno accedere alla Z.T.L., con le seguinti

modalità: dal centocinquantesimo (151) e fino al trecentesimo (300) accesso, pagamento di € 30,00; dal trecentesimo (301) al quattrocentesimo (400) accesso, pagamento di € 60,00; dal quattrocentesimo (401) accesso, pagamento di € 5,00 al giorno”.

- all’art. 7 comma N, viene eliminata dal capitolo indicato al punto 2, la seguente dicitura “dichiarazione del committente” ed alla fine del capitolo viene inserita la seguente dicitura “(pagamento annuale di € 30,00 per ogni targa inserita). Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno”;
- all’art. 7 comma N, alla fine del capitolo indicato al punto 4, viene inserita la seguente dicitura “(per ogni targa inserita, pagamento di una somma pari a € 5,00 per il transito giornaliero; di una somma pari a € 30,00 - per gli altri periodi (*stagionale*));
- all’art. 7 comma N, dopo il capitolo indicato al punto 4, viene inserito un nuovo capitolo, contrassegnato con il numero 5, con la seguente dicitura “Per i veicoli elettrici (N1) il permesso (*inserimento targa*) è Gratuito.”;
- all’art. 7 comma N, nel capitolo “Validità”, viene sostituita la dicitura “7/p comma 1°” con la dicitura “7/n comma 1° e 2°” e, dopo la parola “€ 30,00” viene sostituita la dicitura “per ogni targa inserita per gli altri periodi (*stagionale*)”, con la seguente dicitura “o € 60,00 per gli altri periodi, per ogni targa inserita”;
- all’art. 7 comma P, dopo al terzo capitolo, dopo la parola “veicolo”, viene inserita la frase “e autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo richiesto, in area privata;
- all’art. 7 comma P, dopo al quarto capitolo, viene sostituita la dicitura “18:30” con la dicitura “19:30” ed alla fine del capitolo viene inserita la frase “per ogni targa inserita”;
- all’art. 7 comma Q, viene inserito un capitolo con la frase “Per ogni impianto sci, potranno essere rilasciati fino al massimo tre (3) permessi”;
- all’art. 7 comma Q, nel capitolo “Validità”, viene eliminata la dicitura “dalle ore 16:30 alle ore 09:30”;
- all’art. 7 comma U, dopo la parola “posta,”, viene inserita la dicitura “i veicoli per la consegna di carburante, i veicoli immatricolati ad uso speciale (*carro-attrezzi soccorso stradale*),”;
- all’art. 7 comma V, dopo la parola “settimanale;”, viene inserita la dicitura “€ 10,00 (oraria/mensile); € 25,00 (oraria/annuale)”.

RITENUTO quindi necessario apportare a detto Disciplinare le opportune modifiche, all’art. 1 e all’art. 7 della categoria: A, K, L, M, N, P, Q, U e V;

VISTO il nuovo Disciplinare predisposto sulla base delle indicazioni sopraelencate, allegato Sub 1);

RILEVATO che il testo del Disciplinare, per quanto esposto, è conforme alle norme e Regolamento di esecuzione del C.d.S., approvato con D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992, ed è quindi meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sicurezza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della L. 102/2009;

Con votazione unanime, favorevole, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

MODIFICARE l’art. 1 e l’art. 7 (della categoria: A, K, L, M, N, P, Q, U e V) del vigente Disciplinare, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 171 del 14 novembre 2018, come di seguito riportato:

- all’art. 1, dopo “Codice della Strada”, viene sostituita la dicitura “sono disciplinati” con la dicitura “è regolamentata”;
- all’art. 7 comma A, dopo secondo punto, inserire la seguente dicitura “pasticceria e pane fresco, dalle ore 03:00 alle ore 12.30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; fioristi dalle ore 10.00 alle ore 18.00” e

aggiungere nuovo punto con la seguente dicitura “prodotti di lavanderia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 - Sabato, Domenica e Festivi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1)”;

- all’art. 7 comma A, al terzo punto viene sostituita la parola “venerdì” con la parola “sabato” e la dicitura “09.45” con la dicitura “10.00”;
- all’art. 7 comma K, viene eliminata la dicitura: “e, comunque, per un periodo non superiore all’anno”, e sostituita con la dicitura “(tempo determinato) e, per i contratti a tempo indeterminato, la scadenza sarà annuale. Se il contratto di lavoro, durante l’anno, viene prorogato senza interruzione del rapporto di lavoro, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi aggiuntivi”;
- all’art. 7 comma K, viene eliminata la dicitura “Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza” e sostituita con la dicitura “L’istanza per il rilascio del permesso di transito, dovrà essere presentata dal gestore - titolare della struttura ricettiva o del pubblico esercizio”;
- all’art. 7 comma K, nel capitolo “Validità”, viene sostituita la parola “della” con la dicitura “di ogni”;
- all’art. 7 comma L, nel capitolo indicato al punto 2, viene eliminata la dicitura “copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell’atto” e sostituita con la seguente dicitura “documentazione comprovante numero stanze e/o appartamenti (Posti letto);
- all’art. 7 comma L, nel capitolo indicato al punto 4, viene eliminata la dicitura “per affittacamere o affitta appartamenti”;
- all’art. 7 comma M, alla fine del capitolo “Validità”, viene inserita la dicitura “annuale pari a € 150,00”;
- all’art. 7 comma N, nel primo capitolo, viene eliminata la dicitura “di giornate di accesso” e sostituita con la dicitura “di accessi annuali”; viene eliminata la dicitura “seguinte quantità” e sostituita con la dicitura “seguinti modalità”;
- all’art. 7 comma N, vengono eliminati i capitoli indicati al punto 1 con la seguente dicitura “cento (100) accessi gratuiti a ditte artigiane, fino a cinque (5) dipendenti (*compreso il titolare*), regolarmente assunti, (*i transiti si intendono cumulativi di tutti i mezzi di lavoro, intestati alla ditta artigiana*). Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. (*Eventuali aumenti o diminuzione dell’autorizzazione – accessi gratuiti, sarà valutata dall’Amministrazione Comunale*)” e “trecento (300) accessi gratuiti, a ditte artigiane, con oltre cinque (5) dipendenti, (*compreso il titolare*) regolarmente assunti (*i transiti si intendono cumulativi di tutti i mezzi intestati alla ditta artigiana*) e sostituiti con la seguente dicitura “centocinquanta (150) accessi gratuiti per ogni veicolo intestato alla ditta artigiana (massimo 15 veicoli intestati alla ditta artigiana). I veicoli che superano la soglia di centocinquanta (150) accessi, potranno accedere alla Z.T.L., con le seguenti modalità: dal centocinquantesimo (151) e fino al trecentesimo (300) accesso, pagamento di € 30,00; dal trecentesimo (301) al quattrocentesimo (400) accesso, pagamento di € 60,00; dal quattrocentesimo (401) accesso, pagamento di € 5,00 al giorno”.
- all’art. 7 comma N, viene eliminata dal capitolo indicato al punto 2, la seguente dicitura “dichiarazione del committente” ed alla fine del capitolo viene inserita la seguente dicitura “(pagamento annuale di € 30,00 per ogni targa inserita). Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno”;
- all’art. 7 comma N, alla fine del capitolo indicato al punto 4, viene inserita la seguente dicitura “(per ogni targa inserita, pagamento di una somma pari a € 5,00 per il transito giornaliero; di una somma pari a € 30,00 - per gli altri periodi (*stagionale*);
- all’art. 7 comma N, dopo il capitolo indicato al punto 4, viene inserita un nuovo capitolo, contrassegnato con il numero 5, con la seguente dicitura “Per i veicoli elettrici (N1) il permesso (*inserimento targa*) è Gratuito.”;
- all’art. 7 comma N, nel capitolo “Validità”, viene sostituita la dicitura “7/p comma 1°” con la dicitura “7/n comma 1° e 2°” e, dopo la parola “€ 30,00” viene sostituita la dicitura “per ogni targa inserita per gli altri periodi (*stagionale*)”, con la seguente dicitura “o € 60,00 per gli altri periodi, per ogni targa inserita”;

- all'art. 7 comma P, dopo al terzo capitolo, dopo la parola “veicolo”, viene inserita la frase “e autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo richiesto, in area privata;
- all'art. 7 comma P, dopo al quarto capitolo, viene sostituita la dicitura “18:30” con la dicitura “19:30” ed alla fine del capitolo viene inserita la frase “per ogni targa inserita”;
- all'art. 7 comma Q, viene inserito un capitolo con la frase “Per ogni impianto sci, potranno essere rilasciati fino al massimo di tre (3) permessi”;
- all'art. 7 comma Q, nel capitolo “Validità”, viene eliminata la dicitura “dalle ore 16:30 alle ore 09:30”;
- all'art. 7 comma U, dopo la parola “posta,”, viene inserita la dicitura “i veicoli per la consegna di carburante, i veicoli immatricolati ad uso speciale (*carro-attrezzi soccorso stradale*),”;
- all'art. 7 comma V, dopo la parola “settimanale;”, viene inserita la dicitura “€ 10,00 (oraria/mensile); € 25,00 (oraria/annuale)”.

DARE ATTO, conseguentemente, che il testo del Disciplinare è quello che risulta nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale all. Sub 1);

DIPORRE che alla data di esecutività della presente deliberazione il Disciplinare in oggetto venga ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000, stante l'imminente termine del periodo di pre-esercizio e l'inizio del periodo sanzionatorio.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini